

Codice A1813B

D.D. 14 febbraio 2020, n. 267

Pratica TO.PO.5008 - Demanio idrico fluviale - Concessione demaniale per la realizzazione di una passerella sul Rio Vassola presso il ponte della S.P. n. 33 lato valle, in Comune di Chialamberto (TO). Autorizzazione idraulica n. 5229/2019. Richiedente: Comune di Chialamberto.



ATTO N. DD-A18 267

DEL 14/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Pratica TO.PO.5008 - Demanio idrico fluviale - Concessione demaniale per la realizzazione di una passerella sul Rio Vassola presso il ponte della S.P. n. 33 lato valle, in Comune di Chialamberto (TO). Autorizzazione idraulica n. 5229/2019. Richiedente: Comune di Chialamberto.

Vista la domanda di concessione demaniale protocollata in data 15/03/2018 al n. 12542/A1813A a firma del Sindaco del Comune di Chialamberto - Codice Fiscale 83002850010, per la realizzazione di una passerella in corrispondenza del Rio Vassola presso il ponte della S.P. n. 33 lato valle, in Comune di Chialamberto (TO), per sommi capi costituita da un impalcato in acciaio di luce pari a 14,70m (campata unica) confinato per quota nella sagoma del predetto ponte e poggiante su spalle di calcestruzzo armato ubicate al di sopra delle sponde del rio, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

Avviato il procedimento amministrativo con nota questo Settore prot. n. 17458 del 12/04/2018, il medesimo è stato contestualmente sospeso per dar modo al Comune di procedere con i necessari perfezionamenti progettuali, che sono posti agli atti con prot. n. 24356 in data 29/05/2018, prot. n. 34027 in data 25/07/2019 e prot. n. 36399 in data 08/08/2019 anche a seguito dei solleciti prot. n. 36609 in data 07/08/2018 e prot. n. 36182 in data 07/08/2019; inoltre, con nota iniziale prot. n. 17458 del 12/04/2018 è stato chiesto al Servizio Viabilità 3 della Città metropolitana di Torino di valutare l'intervento in ragione dei possibili rapporti con il ponte stradale di competenza.

Considerato che dal quadro informativo disponibile, in estrema sintesi emerge quanto segue:

- il progetto della passerella risulta approvato con deliberazione comunale n. 3 del 21/11/2018,
- il Servizio Viabilità 3 della Città metropolitana di Torino ha trasmesso il parere favorevole all'intervento, che è posto agli atti con prot. n. 39601/A1805A in data 06/09/2018 (parere già nella disponibilità del Comune di Chialamberto),

- il progettista ing. Andrea Olivetti, con propria dichiarazione del 05/04/2019 allegata alla nota comunale prot. n. 1802 del 08/08/2019 e registrata da questo Settore in pari data con prot. n. 36399, comunica di fatto la sostanziale validità del quadro progettuale (aspetto geotecnico) prevedendo in ogni caso misure per superare le eventuali criticità che dovessero sorgere in corso d' esecuzione nel rapporto tra l' opera in argomento ed i manufatti esistenti di contenimento spondale, i cui progetti non sono stati rintracciati nell' archivio del Comune (e non risultano altresì nell' archivio di questo Settore),
- la passerella si conferma compatibile sotto il profilo idraulico, non causando alcun disturbo al rio anche in regime straordinario ($Tr = 500$ anni comprensivo del contributo di trasporto solido).

Effettuata visita di sopralluogo in data 27/07/2018 da parte del Funzionario incaricato di questo Settore, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Vista la relazione di fine istruttoria n. 5229 circa l' ammissibilità tecnica dell' intervento nel limite delle finalità idrauliche secondo RD n. 523/1904, redatta in data 03/10/2019 dalla Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, da cui l' autorizzazione idraulica di pari numero.

Visto il disciplinare rep. n. 1609, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 18/10/2019.

Osservato che il mancato rispetto dei tempi per la conclusione del procedimento amministrativo stabiliti dall' art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, è anche dipeso dall' Amministrazione comunale.

Tutto ciò posto, preso atto della dichiarazione del progettista che si ritiene possa completare il quadro delle informazioni anche alla luce dell' alto valore pubblicistico rappresentato dall' opera in progetto, e constatato altresì che il superamento dei termine temporale previsto dalla norma per la conclusione del procedimento non può ostacolare il rilascio della presente concessione, ragionevolmente in forza della rilevanza pubblicistica insita nel manufatto da formare.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
- Vista l' art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell' organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
- Visto l' art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Visto l' art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l' attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Vista la L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l' anno 2004" e il

regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

1) di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Chialamberto ad eseguire l'opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, con specifico riferimento alla Relazione generale (versione 22/05/2018), alla Relazione idraulica (versione 22/05/2018), alla Tav. 02/03 (versione 22/05/2018), nonché con rimando alla dichiarazione del progettista ing. Andrea Olivetti in data 05/04/2019, tutto ciò, inoltre, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva espressione di questo Settore;
- b. devono essere eseguite le verifiche tecniche secondo NTC2018 sul sistema fondazionale della passerella anche nel rapporto con i manufatti spondali esistenti, a garanzia della piena stabilità dell'insieme, agendo in sintonia con la dichiarazione del progettista ing. Andrea Olivetti del 05/04/2019 per il superamento di ogni situazione sfavorevole che si dovesse riscontrare a lavori iniziati, con l'obbligo di trasmettere preventivamente a questo Settore gli elaborati della variazione tecnica per le eventuali valutazioni di competenza;
- c. durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
- d. è a carico del Comune l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua; spetta pertanto al medesimo soggetto, eventualmente d'intesa con la Ditta esecutrice, prendere informazioni in merito ai possibili innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
- e. al termine dei lavori tutte le aree interessate dall'intervento e le opere qui presenti devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il Comune l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- f. la presente ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori devono essere completati entro il termine sopraindicato, pena decadenza della stessa, con la condizione che una volta iniziati non possono essere interrotti salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del Comune, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- g. l'espressione in linea idraulica s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variare del regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del Comune di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta della passerella ponendo in essere, tempestivamente e a proprie spese, tutte quelle azioni (lavori e/o opere) ritenute necessarie per contrastare ogni criticità rilevata, sempre previa valutazione di questo Settore ai fini della sicurezza idraulica. Il Comune deve pertanto dotarsi di un adeguato piano di monitoraggio valido per tutto il periodo d'esistenza della passerella, da definirsi durante la h.fase di realizzazione del manufatto medesimo ed aggiornabile/perfezionabile successivamente in ragione degli esiti dei controlli;

h. lo scrivente Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere a cura e spese del Comune, od anche di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei luoghi tali da rendere incompatibile il manufatto nei riguardi della sicurezza idraulica; il Comune, quindi, accetta sin d'ora l'onere a suo carico della rimessione in pristino del sito, particolarmente per quanto riguarda l'area d'imposta delle fondazioni e le opere spondali esistenti qualora danneggiate nel corso di tali lavori, in assenza di una diversa disposizione di questo Settore;

i. sono fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità giuridica del Comune, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte dei terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

j. deve essere trasmessa a questo Settore la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il Comune deve inviare la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto esaminato;

k. prima dell'inizio dei lavori il Comune deve disporre di ogni altro atto necessario secondo le vigenti leggi nonché deve ottenere l'assenso dei proprietari dei terreni interessati dalla passerella, anche nel rapporto con i manufatti spondali qui presenti, sia ai fini dell'occupazione delle aree e sia per rendere possibile, all'occorrenza, l'esecuzione di quei lavori e/o opere indispensabili al superamento celere delle problematiche tecniche individuate nel corso del monitoraggio dell'opera.

2) di concedere, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, al Comune di Chialamberto, l'occupazione di aree demaniali per la realizzazione di una passerella sul Rio Vassola presso il ponte della S.P. n. 33 lato valle nel Comune di Chialamberto (TO), così come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

3) di accordare la concessione fino al 31/12/2037, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare rep. n. 1609 del 18/10/2019;

4) di stabilire che la concessione è rilasciata a titolo gratuito ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Regolamento regionale;

5) di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Fto Elio Pulzoni